



CALCIO A 5 GIOCATORI CATEGORIA OPEN MASCHILE

Stagione Sportiva 2022—2023

ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO Provinciale

ARTICOLO 1

La Commissione Calcio a 5 del CSI di Mantova indice ed organizza, per la corrente annata sportiva, il campionato provinciale "Open" a 5 calciatori, fase locale dei campionati nazionali, riservato ad atleti nati negli anni 2007 e precedenti. L'iscrizione avviene con la procedura "online" dal sito www.csimantova.it nella sezione dx della home page. L'adempimento delle formalità burocratiche devono avvenire entro il termine stabilito.

ARTICOLO 2

Sul modulo d'iscrizione la società dovrà indicare tutti i dati richiesti e le problematiche relative alla formulazione del calendario. La rappresentanza della società spetta ad ogni effetto al Presidente, che potrà rilasciare delega scritta ad altro tesserato della medesima, specificando l'ambito d'applicazione. Ogni variazione relativa a dati o conduzione della società deve essere prontamente comunicata alla C.S.P.C. a 5. Ivan.vitari@yahoo.it

FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

ARTICOLO 3

La C.S.P.C. a 5 si riserva di stabilire d'autorità numero e composizione dei gironi della fase di qualificazione, che si svolgeranno con gare d'andata e ritorno, e le modalità per la disputa della fase finale. L'assegnazione d'ogni posizione in classifica nelle due fasi avverrà in base al successivo articolo 4. Per motivi d'opportunità la C.S.P.C. a 5 si riserva la facoltà di variare la sequenza dei calendari (anticipi e/o posticipi di una singola gara sia di una giornata intera) e modificare la formula delle fasi finali.

ARTICOLO 4

La classifica del girone eliminatorio e di finale sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per gara pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all'art. 21 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – calcio a 5. In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in graduatoria finale del girone di qualificazione e quello di finale si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
- b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti;
- c - a parità di vittorie, miglior differenza reti nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie quelle segnate in trasferta);
- d - a parità di differenza reti, maggior numero di reti segnate nelle stesse gare;
- e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica Fair-Play raggiunto fino a quel momento;
- f - a parità di piazzamento nella classifica Fair-Play, maggior numero di vittorie ottenute nell'intero girone al quale ci si riferisce (qualificazione o di finale);
- g - a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;
- h - a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;
- i - a parità di reti segnate di cui alla lettera h), sorteggio.



Laddove occorra determinare l'ultimo posto utile per l'accesso ai gironi di finale od alla fase dei quarti ci si atterrà, nell'ordine, ai criteri stabiliti dalla lettera a) alla lettera h); in caso di ulteriore condizione di parità sarà disputato un incontro di spareggio.

Qualora fosse necessario definire la migliore posizione in classifica (ad es. la migliore seconda) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- a – migliore media punti (rapporto fra punti fatti e partite disputate);
- b – a parità di media punti, miglior media reti realizzate (quoziente fra reti fatte e partite disputate);
- c – a parità di media reti realizzate, miglior media differenza reti (quoziente fra differenza reti e gare disputate);
- d – a parità di media differenza reti, media punti disciplina (quoziente fra punti disciplina e partite disputate);
- e – a parità di media punti disciplina, spareggio.

ARTICOLO 5

Le partite dei quarti di finale e di semifinale si svolgeranno ad eliminazione diretta, con partite di andata e ritorno la gara d'andata sarà programmata sul campo della squadra che ha ottenuto il peggior piazzamento in campionato, salvo diversa decisione della Commissione Calcio a 5 che, per problemi logistici, può decidere l'inversione di campo o programmare la fase in gara unica.

Persistendo la parità, al termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno, degli incontri individuati nel presente articolo, per stabilire la squadra che supera il turno si valuteranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
- b - a parità di punti, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le reti segnate in trasferta).

Persistendo le condizioni di parità si effettueranno due tempi supplementari di cinque minuti cadauno, nel caso la situazione di parità non subisse variazioni, si passerà alla procedura dell'effettuazione dei calci di rigore.

L'eventuale incontro di spareggio sarà programmato come una gara unica.

La finale per il 1° e 2° posto sarà programmata d'autorità dalla Commissione Calcio a 5 in gara unica in campo neutro; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. Se al termine dei tempi regolamentari dell'eventuale incontro di spareggio e della finale per il 1° e 2° posto le squadre si trovassero in condizione di parità, si procederà con la disputa di due tempi supplementari di cinque minuti l'uno. Se la situazione di parità non subisse variazioni saranno battuti i tiri dal punto del calcio di rigore.

ARTICOLO 6

La normativa relativa all'esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore è riportata nelle procedure per determinare la vincente di una gara o di una gara con andata e ritorno, pubblicata sul Regolamento tecnico di gioco del Calcio a 5.

CAMPO DI GIUOCO

ARTICOLO 7

Il terreno di giuoco dovrà avere dimensioni minime di mt. 15 x 25, e massime mt. 25 x 42, con tolleranza massima del 8%. Le porte devono essere munite di reti. Nella palestra devono essere installate due panchine sulle quali prenderanno posto durante la gara le persone che vi sono ammesse. L'impianto deve disporre di spogliatoi e docce in condizioni igienicamente idonee, con ambienti separati per squadre e ufficiali di gara.

ARTICOLO 8

Qualora, almeno tre ore prima della disputa della gara, la società prima nominata comunichi per iscritto la decisione dell'Ente proprietario dell'impianto di non concedere la disponibilità del campo, la Commissione Calcio a 05 disporrà d'ufficio il rinvio dell'incontro. Se quanto precedentemente

Campionato Open a 5 anno 2022-2023



ipotizzato si verificasse oltre la scadenza del termine predetto di tre ore, la squadra prima nominata non subirà comunque la perdita dell'incontro, che verrà riprogrammato in altra data, ma le sarà addebitata una tassa spostamento gara di euro 40,00 come rimborso spese (di cui euro 20,00 per la squadra ospitata ed euro 20,00 per l'arbitro).

TESSERAMENTO

ARTICOLO 9

Entro il 28 febbraio 2023 è il termine utile per tesserare atleti, non vincolati FIGC, partecipanti al campionato, il tesseramento dei vincolati FIGC partecipanti al campionato deve essere fatto entro il 31 dicembre 2022

Non ha titolo a prendere parte alla gara come calciatore chi:

- a - non è regolarmente tesserato per la società C.S.I. con la quale prende parte all'incontro;
- b - qualora la sua società C.S.I. d'appartenenza partecipi allo stesso campionato con più squadre, disputi incontri con più d'una formazione;
- c - indipendentemente dalla sua partecipazione ad attività ufficiale, è tesserato come Atleta con più società C.S.I., anche di diverso Comitato d'appartenenza, per il calcio a 5 giocatori, fatto salvo le eccezioni previste alle lettere c) e d) del successivo art. 10;
- d - indipendentemente dalla posizione di tesseramento, debba terminare di scontare provvedimento di squalifica, irrogato dal C.S.I. o, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti convenzioni, da altra Federazione o E.P.S..

Non ha titolo a prendere parte alla gara come dirigente chi non ne ha come Atleta in base alle lettere a) ed b) del presente articolo. Chi non ha titolo a prendere parte alla gara come atleta in base alle precedenti lettere c) e d) potrà essere tesserato esclusivamente come dirigente.

ARTICOLO 10

Col termine "prendere parte a gara" nel calcio ad 11 giocatori si intende l'effettiva partecipazione al giuoco dell'atleta mentre, nel calcio a 7 ed a 5 giocatori, la semplice iscrizione in distinta.

In deroga al precedente articolo 09, possono tesserarsi e prendere parte a gara a favore di una società del C.S.I. gli atleti che,

- A - pur vincolati con una società affiliata alla FIGC per la disciplina del calcio ad 11 e 05 giocatori,
- abbiano preso parte a gare ufficiali F.I.G.C. di calcio a 05, con esclusione delle serie A e B;
- abbiano preso parte a gare ufficiali di calcio ad 11 giocatori del campionato, di Promozione, prima, seconda e terza categoria.

Nel rispetto dei limiti di partecipazione per le categorie sopra enunciati, tali atleti qualora siano tesserati presso la Federazione per il calcio a 11 e presso il CSI per il calcio a 5 potranno continuare a prendere parte alle attività della FIGC.

Questa normativa è estesa anche agli atleti che partecipano ai Campionati esteri.

Antecedentemente alla prima gara ufficiale alla quale prenderà parte, la società CSI dovrà tesserare l'atleta vincolato e far pervenire alla Commissione Calcio a 5 un'autodichiarazione scritta, comunicando cognome, nome, data di nascita dell'atleta e denominazione della società F.I.G.C. d'appartenenza. Il termine ultimo entro il quale tesserare il vincolato F.I.G.C. e presentare l'autodichiarazione è il 31 dicembre della stagione sportiva in corso.

Ogni squadra C.S.I. può tesserare **non più di QUATTRO vincolati F.I.G.C.**, di cui solo tre possono essere messi in distinta, senza possibilità di sostituirli, neppure chi abbia ottenuto lo svincolo con le liste suppletive. Per tutto l'arco del campionato le società devono evidenziare sulle distinte di formazione i nominativi dei vincolati federali. Per poter prendere parte alle fasi finali del campionato, **il vincolato Figc dovrà aver partecipato ad almeno cinque gare della fase di qualificazione del campionato Open a 5 giocatori.**



B – si siano svincolati da tesserati F.I.G.C. per il calcio ad 11 con le liste suppletive del mese di dicembre della corrente annata. La deroga si riferisce a calciatori, di qualsiasi serie e categoria, che non abbiano preso parte ad attività federale tra il 1° luglio ed il 31 dicembre della stagione sportiva in corso, ed atleti, svincolati da società di terza e seconda categoria, indipendentemente dalla loro partecipazione nello stesso periodo. Ogni società C.S.I. **può tesserare e far prendere parte a gare, a far data dal successivo mese di gennaio, un numero illimitato di atleti in tali condizioni.** La titolarità decadrà qualora l'atleta dovesse contrarre, successivamente, nuovo vincolo federale.

C – abbiano attuato la procedura di svincolo o di liberatoria da società CSI, secondo quanto previsto dalle norme di tesseramento Nazionale.

D - la cui società (C.S.I. o F.I.G.C.) d'appartenenza abbia interrotto la propria partecipazione all'attività ufficiale con una squadra nella quale tali atleti possano giocare prima dell'01 marzo della corrente stagione sportiva.

ARTICOLO 11

Il doppio tesseramento fra gli Enti di Promozione Sportiva FIGC , CSI ed UISP deve intendersi sempre possibile.

LA PARTITA

ARTICOLO 12

Se quindici minuti prima dell'inizio della gara l'arbitro non fosse ancora arrivato, le società dovranno contattare lo "S.O.S. arbitro" e/o cercare di reperire un arbitro CSI. Analogamente dovranno comportarsi nel caso l'arbitro non fosse in grado di proseguire la direzione dell'incontro. Vigendo l'obbligo della disputa della gara, le società dovranno attenersi a quanto disposto ai sensi delle Norme per l'attività Sportiva Nazionale. La designazione del secondo arbitro potrà essere disposta d'autorità dall'Organo Competente per motivi di opportunità o su motivata richiesta di una od entrambe le società interessate. Alle società richiedenti verrà addebitata una maggiorazione delle spese arbitrali.

ARTICOLO 13

La gara si disputerà in due tempi di venticinque minuti l'uno, con un intervallo di cinque minuti; essa non potrà essere iniziata o proseguita in mancanza del numero minimo di giocatori per squadra (tre). E' previsto un termine di attesa di quindici minuti, che decorre dall'ora stabilita per l'inizio della gara, entro il quale la squadra ritardataria dovrà presentarsi con almeno tre calciatori in tenuta di giuoco, documenti e distinte già compilate. Scaduto il termine, la gara non sarà disputata.

Ogni società può usufruire di un time-out per ogni tempo regolamentare dell'incontro.

ARTICOLO 14

La C.S.P.C. a 05 formulerà calendari e programmi cercando di soddisfare, nel limite del possibile, le richieste scritte relative alle gare in cui la Società risulti prima nominata, formulate, nei termini di tempo e modalità previsti, sul modulo di iscrizione ed in successive comunicazioni. Per turno di campionato si giocherà in serate infrasettimanali. Nel caso di contemporaneità d'impegno in attività provinciale e regionale o nazionale del CSI, sarà disposto d'autorità il rinvio di quella provinciale. Orario d'inizio della gara e campo di giuoco saranno fissati in base a quanto indicato sul modulo d'iscrizione dalla società prima nominata in calendario, che potrà comunicare, senza necessità d'avallo dell'avversaria, variazioni almeno 08 giorni prima della data dell'incontro.

In caso d'imprevedibile necessità la Commissione, a suo insindacabile giudizio, potrà accogliere variazioni presentate dopo l'ottavo giorno precedente la gara, con addebito alla richiedente d'una tassa. La comunicazione della variazione definitiva o temporanea del campo di giuoco per le gare in cui una squadra risulta prima nominata seguirà lo stesso iter. Se nel girone d'andata la gara venisse disputata sul campo della seconda nominata, la partita di ritorno sarà programmata sul campo della Società che non ha esercitato tale diritto in precedenza, salvo che entrambe non



richiedano diversamente per iscritto. Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. a 5 darà il suo assenso alle richieste.

ARTICOLO 15

Salvo che l'incontro non rivesta più interesse di classifica, nelle fasi strutturate a gironi non saranno accettate richieste di spostamento di partite in date successive alla conclusione della fase.

Per il resto, la società che intenda anticipare o posticipare la data d'una gara dovrà accordarsi e sottoscrivere con l'avversaria una richiesta, da presentare alla C.S.P.C. a 5 almeno otto giorni prima della data in cui la gara era stata inserita in calendario, riportando i nuovi estremi: campo di giuoco, orario di inizio e nuova data, che dovrà essere fissata almeno sei giorni dopo la presentazione della richiesta e non oltre quattro settimane da quella originaria. A suo insindacabile giudizio la Commissione Calcio a 5 potrà accogliere richieste presentate dopo l'ottavo ma non oltre il terzo giorno precedente la data di originaria programmazione, con addebito alla richiedente di una tassa, prevista anche nel caso riguardassero uno solo degli estremi dell'incontro. La C.S.P.C. a 5 potrà accettare una richiesta unilaterale scritta di una società non in grado di conoscere l'avversaria da affrontare otto giorni prima della data in cui dovrebbe disputare la gara o per motivate cause di forza maggiore sopravvenute oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio (decesso di un tesserato della società il giorno della gara o nei quattro precedenti; funerale, sempre di un tesserato, celebrato il giorno della gara). La società richiedente dovrà inviare via mail o fax informativa all'avversaria, specificando motivo della richiesta e nominativo della persona deceduta, trasmettendo al CSI prova dell'avvenuto inoltro alla controparte. Verificato che non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività la Commissione darà il suo assenso.

ARTICOLO 16

Le gare non iniziate, non concluse od annullate verranno recuperate secondo le modalità previste da accordo scritto che le società dovranno far pervenire al CSI entro il quinto giorno successivo alla data in cui era stato programmato l'incontro o di comunicazione ufficiale d'annullamento. Qualora non sussistano motivi pregiudizievoli all'attività, la C.S.P.C. a 5 darà il suo assenso. Scaduto tale termine, la decisione verrà assunta d'autorità dalla Commissione Calcio a 5.

Nel caso di gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore, una volta accertato che la mancata disputa o proseguimento della gara non sia ascrivibile ad una od entrambe le squadre, se ne disporrà la ripetizione. La gara sarà ripetuta completamente, dall'inizio del primo tempo e dal risultato di 0-0, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regolamentari per le Discipline sportive.

Durante le fasi finale se una squadra preannuncia la sua rinuncia a partecipare ad una gara subirà un'ammenda di euro cento/00 (100,00)

IMPRATICABILITA' DEL CAMPO DI GIUOCO

ARTICOLO 17

La decisione sulla praticabilità del terreno di giuoco è d'esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara, che effettuerà la verifica in presenza dei capitani delle squadre. Se il terreno previsto da calendario fosse impraticabile, la gara potrà essere disputata su di un altro terreno di giuoco, praticabile e sito nelle vicinanze. In caso di inagibilità o mancato approntamento del campo di giuoco, non dovuto a cause di forza maggiore, la società ospitante è punita con la perdita della gara, eccetto nel caso in cui si tratti di una società iscrittasi senza disponibilità di palestra, messale nell'occasione a disposizione dal Comitato territoriale CSI di Mantova.

PALLONE - COLORE DELLE MAGLIE

ARTICOLO 18

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno due palloni idonei al giuoco; la seconda nominata almeno uno. Le società devono presentarsi con maglie dei colori dichiarati. Se,
Campionato Open a 5 anno 2022-2023



a giudizio dell'arbitro, i colori delle mute di maglie delle due squadre fossero confondibili, l'obbligo di sostituire la propria muta incombe alla società che abbia variato i colori senza darne avviso e, nel caso le società si fossero presentate coi colori dichiarati, alla prima nominata.

SOSTITUZIONI

ARTICOLO 19

Non si possono sostituire giocatori espulsi definitivamente e, sino alla scadenza del tempo di penalizzazione, neppure quelli espulsi temporaneamente. Nel corso di ciascuna gara ogni squadra, scegliendo fra le sette riserve che può iscrivere in distinta, può effettuare sostituzioni tipo basket, per cui l'atleta già sostituito potrà sostituire a sua volta un compagno. La sostituzione si effettuerà all'altezza della linea mediana del terreno. S'intende che tutti gli atleti trascritti in distinta, anche quelli indicati come riserva, abbiano comunque preso parte alla gara.

DISTINTE DI FORMAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI TESSERATI

ARTICOLO 20

Almeno quindici minuti prima l'orario d'inizio della gara, ciascuna squadra dovrà presentare all'arbitro la distinta di formazione online (scaricabile dalla propria area riservata del tesseramento) in duplice copia, i documenti d'identità e la documentazione di tesseramento delle persone ammesse nel recinto di giuoco.

La tessera CSI con foto video impressa dell'annata in corso vale sia come documento di riconoscimento che come attestazione dell'avvenuto tesseramento. L'arbitro non consentirà l'accesso al recinto di giuoco né a chi sia sprovvisto di documento di riconoscimento, pur munito di documentazione di tesseramento (fatto salvo la tessera CSI con foto video impressa in vigore), né a chi, riconosciuto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, non esibisca documentazione di tesseramento. In luogo delle tessere può essere presentata la "Lista certificata". In questo caso dovranno essere prodotti all'arbitro i documenti di identità.

Le distinte di formazione online, firmate dal dirigente responsabile, dovranno essere compilate in modo leggibile, che riporteranno i nominativi dei giocatori (con l'indicazione di capitano, vice-capitano, vincolati federali, delle riserve ed il numero di maglia di tutti) e dei tesserati ammessi nel recinto di giuoco, specificandone la mansione. A fianco di tutti gli iscritti dovrà essere indicato il numero di tessera C.S.I. La società è responsabile della regolarità del tesseramento delle persone riportate in distinta, indipendentemente dall'apposizione della firma del dirigente responsabile. Saranno ammessi in campo solo i tesserati iscritti in distinta, pur se assenti all'appello. Solo l'atleta ritardatario titolare che vada ad integrare la squadra che abbia iniziato la gara in numero inferiore a quello previsto, pur non iscritto in distinta, ha titolo per essere ammesso a prendere parte al giuoco, previa identificazione.

Se una società è impossibilitata a presentare la distinta online è ammesso compilare la distinta tradizionale correlata di tesserini. L'arbitro farà segnalazione sul referto e la società sarà sanzionata con un'ammonizione. Al raggiungimento della 3^a ammonizione la società sarà sanzionata con un'ammenda di 50 euro

ARTICOLO 21

L'arbitro controllerà la documentazione di tesseramento ed effettuerà l'identificazione attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta d'identità, passaporto, patente di guida, porto d'armi, tessera di riconoscimento militare, tessera di riconoscimento di una pubblica amministrazione, libretto o tessera universitaria, permesso di soggiorno, foto autenticata rilasciata



dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio, tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici.

La tessera Card CSI con foto video impressa.

Infine, l'identificazione può essere effettuata per conoscenza personale dell'atleta da parte di uno degli ufficiali di gara, che apporrà la propria firma sull'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento. Non sono validi abbonamenti ferroviari e tranviari, documenti d'associazioni private, tessere associative o similari.

ARTICOLO 22

I calciatori indosseranno maglie recanti sul dorso un numero che li contraddistingua. Di norma, un solo giocatore per squadra, segnato in distinta col numero "zero", potrà indossare la maglia senza numero; la società in difetto incorrerà in sanzioni. Sempre che ciò non arrechi disturbo alla propria funzione, l'arbitro può consentire a più calciatori per squadra di partecipare al giuoco in tali condizioni. E' tollerato l'uso di pantaloncini scaldamuscoli di colore diverso dai calzoncini. I calzettoni dovranno essere mantenuti alzati e la maglia infilata all'interno dei calzoncini. I calciatori non possono indossare alcun oggetto che possa arrecare pericolo a loro stessi ed agli altri.

ARTICOLO 23

La società prima nominata deve mettere a disposizione almeno tre differenti persone che svolgeranno funzioni di:

a - **DIRIGENTE RESPONSABILE**, che deve essere maggiorenne, al quale spetta rappresentare la società nei confronti di ufficiali di gara e società avversaria. Egli è responsabile del comportamento dei propri tesserati ed è titolato a sottoscrivere l'eventuale riserva scritta o preannuncio di reclamo a presentare all'arbitro. Mancando l'indicazione in distinta, la mansione s'intende assegnata al capitano della squadra, sempre che sia maggiorenne.

b - **DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO**, che non deve ricoprire contemporaneamente altri incarichi dirigenziali né prendere parte al giuoco come calciatore. La sua assenza comporta un provvedimento disciplinare ma non preclude il regolare svolgimento della gara.

c - **Persona abilitata all'uso del Defibrillatore**, senza obbligo di tesseramento al CSI. Al successivo articolo 29 vengono fornite le indicazioni per l'addetto al DAE

Inoltre, sempre se tesserati, potranno essere inseriti in distinta il medico sociale, che esibirà documento attestante l'attività professionale esercitata e massimo altre due persone con compiti tecnici (allenatore, massaggiatore, ecc). La società seconda nominata deve mettere a disposizione come il dirigente responsabile e massimo altri 2 tesserati con funzioni tecnico dirigenziali. Al recinto di giuoco hanno libero accesso gli addetti all'impianto, il personale paramedico ed i rappresentanti della forza pubblica, presenti per servizio.

ARTICOLO 24

La responsabilità di mantenere l'ordine pubblico incombe principalmente alla società prima nominata ed in subordine anche alla seconda. Il dirigente addetto all'arbitro, dotato di bracciale rosso, attenderà ufficiali di gara e tesserati della società ospitata all'ingresso dell'impianto, impedendo l'accesso ad estranei, per accompagnarli negli spogliatoi. Possibilmente farà parcheggiare il mezzo di trasporto utilizzato dagli ufficiali di gara in luogo idoneo a prevenire atti vandalici. Dovrà mettersi a disposizione degli ufficiali di gara dal loro arrivo; durante l'incontro sosterrà nei pressi dell'ingresso del recinto di giuoco, affiancandoli dall'uscita dal terreno agli spogliatoi ed offrendo loro bevanda adeguata nell'intervallo ed a fine gara. Resterà a loro disposizione sino a quando non avranno abbandonato il campo, salvo non necessiti una più prolungata assistenza.



ESECUZIONE DELLE SANZIONI

ARTICOLO 25

Il cumulo di quattro ammonizioni inflitte in gare differenti comporta la squalifica d'una giornata di gara. Le squalifiche ed i loro residui non estinti al termine dell'annata sportiva dovranno essere scontate ai sensi delle normative in vigore, l'anno sportivo successivo, divenendo esecutive dalla data di tesseramento dell'interessato. La squalifica a giornate si intende scontata nella gara in cui sia stato conseguito risultato valido agli effetti della classifica, ma non nel caso in cui la partita non venga disputata per rinuncia della società di appartenenza dello squalificato.

Il conteggio dell'ammonizioni verrà azzerato con l'inizio delle fasi finali

L'ESPULSIONE DEFINITIVA E TEMPORANEA

ARTICOLO 26

Un giocatore espulso definitivamente (cartellino rosso) non può più prendere parte alla gara in cui gli è stato comminato il provvedimento e dovrà abbandonare il terreno di giuoco. L'atleta espulso temporaneamente (cartellino azzurro) è inibito a partecipare al giuoco per due minuti primi effettivi, anche se alla sua squadra fosse consentito il reintegro prima della scadenza del periodo di penalizzazione. Nel caso il provvedimento fosse stato adottato a carico del portiere la società, avendo l'obbligo di schierare comunque una persona in tale ruolo, nel rispetto dell'inferiorità numerica della squadra potrà sostituirlo con qualsiasi altro atleta iscritto in distinta.

L'espulsione temporanea viene comminata solo nel caso di condotta gravemente sleale, ossia l'intervento che impedisca la realizzazione di una rete o, comunque, privi l'evidente possibilità di realizzarla (fallo di mano volontario ad intercettare il tiro diretto in porta o ad interrompere l'azione di un avversario lanciato a rete) o qualsiasi mezzo illecito (trattenuta, sgambetto) atto a trattenere o fermare l'avversario lanciato verso la rete, senza alcun ostacolo fra sé e la porta. Se la condotta gravemente sleale si concretizza in modo violento l'arbitro decreterà l'espulsione definitiva.

Il periodo di penalizzazione, sia per l'espulsione definitiva che per quella temporanea, è di due minuti, nel corso dei quali la squadra giuocherà in inferiorità numerica di una unità. Il reintegro numerico, previo assenso dell'arbitro, potrà avvenire alla prima interruzione di giuoco dopo che siano trascorsi quattro minuti di giuoco effettivi oppure, prima di tale scadenza, se la formazione avversaria, trovandosi in superiorità numerica, ha realizzato una rete.

Al termine d'ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente estinte, saranno ritenute scontate. Solo se una squadra si trovasse, per effetto dell'espulsione temporanea di uno o più dei suoi atleti, ad avere un numero di giocatori inferiore al minimo, l'arbitro riammetterà al giuoco, nel numero necessario per poter proseguire l'incontro, lo/gli atleti sanzionati col cartellino azzurro, reintegrandoli in ordine cronologico e riportandolo a referto.

Nel periodo di penalizzazione l'espulso temporaneamente potrà rimanere nel recinto di giuoco, sedendo sulla panchina riservata alla propria società, sempre sottoposto alla giurisdizione disciplinare dell'arbitro. Il giocatore al quale, nel corso della stessa gara, siano state comminate due ammonizioni, o due espulsioni temporanee oppure, indipendentemente dall'ordine col quale sono stati decretate, una ammonizione ed una espulsione temporanea, all'esibizione del secondo cartellino subire l'espulsione definitiva per somma d'ammonizioni e sarà squalificato automaticamente per almeno una giornata di gara. **L'espulsione temporanea non si applica ai dirigenti e ai giocatori, che al momento dell'infrazione non stavano partecipando al gioco ma erano in posizione di giocatore di riserva in panchina.**

La valutazione del provvedimento da adottare (cartellino azzurro o cartellino rosso), in caso di linguaggio blasfemo, è di esclusiva competenza dell'arbitro.



PASSAGGIO ALLE FASI REGIONALI/NAZIONALI

ARTICOLO 27

Alla fase Regionale è ammessa la vincente del Campionato provinciale open. Le squadre che non vorranno partecipare alla fase Regionale/Nazionale, dovranno comunicarlo per iscritto, entro la disputa della prima gara di semifinale, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@csimantova.it e per conoscenza alla propria commissione.

Nel caso non si segnali, per iscritto, l'intenzione a non partecipare alla fase Regionale/Nazionale, prima della disputa della gara di semifinale, la squadra dovrà obbligatoriamente partecipare, in caso di rinuncia alla società verrà comminata un'ammenda di euro cento/00 (100/00).

Se la prima classificata rinunciasse, accede la seconda, nel caso di rinuncia, accede la terza, nel caso di rinuncia, accede la quarta, nel caso di rinuncia, nessuna squadra parteciperà alla fase Regionale.

Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni

ARTICOLO 28

E' vigente l'entrata in vigore dell'obbligatorietà, sui campi di gioco, di defibrillatore e di presenza di addetti abilitati all'uso dello stesso. Le Società sportive devono consultare il testo di legge completo. Le Società ospitanti ed organizzatrici e/o le Società prime nominate in calendario, debbono assicurare la presenza di DAE e di personale formato/qualificato all'uso dello stesso. La persona addetta può non essere un tesserato CSI. La Società ospitata (o seconda nominata) ha diritto alla verifica di queste condizioni, espressa anche solo verbalmente alla squadra ospitante, con conseguente obbligo dell'ospitante a provvedere prima dell'inizio della gara. Nel caso in cui la Società non adempia alla richiesta, l'arbitro dovrà essere immediatamente informato prima dell'inizio della gara, in modo che egli stesso provveda alle verifiche. In mancanza anche parziale dei requisiti previsti dalla legge, la gara NON sarà disputata, con il successivo intervento della Giustizia Sportiva che evidenzierà l'inadempienza della Società ospitante (gara persa con valutazione del Giudice in merito all'ammenda collaterale). Le Società ospitanti dovranno inserire, sempre nelle distinte, l'identificazione autocertificata della persona addetta all'eventuale utilizzo del DAE.

Nelle gare di finale o in concentramento di finale disposto dal CSI, la Società proprietaria del campo che avrà dato la propria disponibilità all'organizzazione, dovrà fornire DAE ed operatività dello stesso, salvo diversi accordi intercorsi con il Comitato CSI organizzatore.

La presenza sul campo di pubblico soccorso è ritenuta garanzia sufficiente e dovrà essere menzionata sulla distinta da parte della società ospitante.

L'arbitro è tenuto esclusivamente a verificare che nella distinta sia stato scritto il nome dell'addetto al DAE, con i dati relativi al Codice Fiscale e firma autografa apposta sulla distinta; non procederà ad alcuna operazione di riconoscimento, inoltre non ha compiti di verifica sull'apparecchiatura.

E' obbligatorio che l'addetto firmi la distinta nell'apposito spazio. La mancanza della firma configura l'incompleta compilazione della distinta, con conseguenti provvedimenti da parte del Giudice sportivo. Eventuali indisponibilità di DAE o personale, a gara iniziata, saranno sempre ascrivibili alle società ospitanti o prime nominate.



In tal senso, l'indisponibilità durante la gara di DAE ed addetto, obbligano l'arbitro alla verifica con l'invito alla società ospitante a ripristinare la regolarità. In caso di impossibilità, la gara sarà sospesa.

Tale mansione può viceversa essere svolta da un atleta od allenatore/dirigente partecipante alla gara.

In caso di inversione di campo della gara, rispetto al calendario originale, l'obbligo della presenza dell'addetto al DAE compete sempre alla squadra prima nominata nel calendario ufficiale (anche se si gioca in campo diverso).

Nelle gare di finale in campo neutro, predisposte dal CSI, l'improbabile mancanza dell'addetto obbliga la squadra prima nominata a designare il sostituto.

La Direzione Tecnica Nazionale ha stabilito che per il presente anno sportivo non sono ammessi ricorsi in materia di DAE.

Sui moduli relativi alle distinte online utilizzate per i Campionati organizzati dal CSI Comitato di Mantova, sarà presente una casella all'interno della quale dovrà essere inserito il nominativo dell'operatore debitamente formato all'utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno che svolgerà detto ruolo per conto della società ospitante o prima nominata in calendario. La persona indicata a ricoprire detto ruolo dovrà poi debitamente compilare in ogni sua parte e sottoscrivere l'autocertificazione riportata sul fondo della distinta secondo il seguente FAC-SIMILE.

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA DELL'INIZIO DELLA, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
Mod. D2017025000001 -

Da compilare da parte della sola squadra ospitante:

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Io/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nato/a il _____ a _____ residente a (indirizzo completo) _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all'utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Data _____ Firma _____

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

ARTICOLO 29

Si rammenta ai presidenti di società l'obbligatorietà di sottoporre a visita medica i propri atleti secondo le norme previste per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare agli atleti a cose e a terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera CSI.

ARTICOLO 30

In tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l'espletamento delle attività in sicurezza si applicano le linee guida del protocollo csi "BACK TO SPORT" e scaricabile dal sito www.csi-net.it. Eventuali aggiornamenti del protocollo che usciranno durante lo svolgimento del campionato saranno applicabili.

ARTICOLO 31

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme per l'attività sportiva, le disposizioni del Regolamento Generale dell'attività sportiva, il Regolamento di Giustizia Sportiva, "Sport in Regola" che contiene regolamenti nazionali dell'attività sportiva del CSI, e per quanto



non in contrasto, dei Regolamenti tecnici adottati dalle rispettive Federazioni. Le società sportive potranno consultare sul sito www.csimantova.it tutte le norme ed i regolamenti.

SERVIZIO “S.O.S. ARBITRO”

Nel caso 20 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara l'arbitro ufficiale designato a dirigerla non fosse ancora presente al campo di giuoco, le società possono contattare un delegato del gruppo arbitrale reperibile al seguente numero telefonico, attivato solo nelle fasce orarie in cui si svolge l'attività: **328/3598580**

Il numero telefonico deve essere utilizzato esclusivamente per il servizio sopracitato e non per diverso uso, nel qual caso il delegato è autorizzato ad interrompere la comunicazione.

LEGENDA

C.S.I. Centro Sportivo Italiano

C.S.P.C Commissione Sportiva Provinciale Calcio

C.U. Comunicato Ufficiale

E.P.S. Ente di Promozione Sportiva

F.I.G.C. Federazione Italiana Giuoco Calcio

O.T. Organo Tecnico

U.I.S.P. Unione Italiana Sport Popolari